



COMUNE DI ALPIGNANO
Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALPIGNANO.

CODICE CIG: ZBC288A1EA

INDICE

Articolo 1	Oggetto dell'appalto
Articolo 2	Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino
Articolo 3	Costi del servizio
Articolo 4	Luoghi di esecuzione del servizio
Articolo 5	Durata del servizio
Articolo 6	Stipula della convenzione/contratto
Articolo 7	Cauzione definitiva
Articolo 8	Obblighi del concessionario del servizio
Articolo 9	Obblighi in materia di tutela ambientale
Articolo 10	Obblighi verso il personale dipendente
Articolo 11	Formazione del personale
Articolo 12	Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili
Articolo 13	Obblighi in materia di tutela ambientale
Articolo 14	Adozione del regolare modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa
Articolo 15	Divieti
Articolo 16	Responsabilità e assicurazione
Articolo 17	Risoluzione del contratto e recesso
Articolo 18	Clausola risolutiva espressa
Articolo 19	Adempimenti dell'Amministrazione concedente
Articolo 20	Trattamento dei dati personali
Articolo 21	Controllo e mantenimento dei requisiti
Articolo 22	Controversie
Articolo 23	Rinvio a norme di diritto vigente

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'Amministrazione Comunale di Alpignano intende procedere all'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza dell'Amministrazione Comunale procedente interessate da incidenti stradali, ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

La presente concessione di servizio ha come oggetto tutte le prestazioni, configurate come obbligatorie per i proprietari dal Titolo II del Codice della Strada, necessarie per:

- il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale di Ivrea interessate da incidenti stradali;
- l'eventuale bonifica della sede stradale.

Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

Tali interventi costituiscono obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., recante "Testo Unico in materia ambientale".

Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, integrato dalle eventuali migliorie offerte dal concessionario in sede di gara e, ove non previsto dal presente Capitolato, dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

Art. 2 Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

- A) **Interventi "standard"** il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale, purché vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi della rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto. Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale. Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:
1. ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati" di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
 2. posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale

- circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;
3. recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento;
- B) **“Interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**, gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, senza la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale. Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:
1. ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
 2. posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;
 3. recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale a seguito di sinistro stradale o altro evento.
- C) **Interventi “perdita di carico”** l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale. Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono:
1. ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
 2. posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.
 3. recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.
- D) **“interventi rilevanti”**, l'attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose, o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione, purché vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto. Si procederà al posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi intervenuti e al recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.

Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Locale, attraverso comunicazione ad apposta

utenza telefonica. A tal fine dovrà essere attivato un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

Art. 3 Costi del servizio

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Alpignano. I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati o dai soggetti che hanno causato il danno. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile, i costi rimarranno ad esclusivo carico della ditta/azienda/società affidataria.

Si evidenzia che il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dall'articolo 3, lett. vv) del Decreto Legislativo n.50/2016 "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio". Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione comunale.

Il valore della concessione (di importo inferiore alla soglia comunitaria), IVA esclusa, è stato stimato sulla base della sinistrosità negli anni precedenti da parte del locale Comando di P.M., è così determinato ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e smi:

Importo Triennale Euro 15.600,00 (*quindicimilaseicento/00*)

I costi della sicurezza sono pari ad euro 0 (zero) in quanto la presente concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e non valutabile in termini di rischi specifici. Pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.).

Art. 4 Luoghi di esecuzione del Servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e le pertinenze di queste ricadenti nel territorio di competenza del Comune di Alpignano.

Art. 5 Durata del servizio

L'affidamento del servizio avrà la durata di **3 (tre) anni**, decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula contrattuale.

Alla scadenza del termine della convenzione/contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta di questa Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

Art. 6 Stipula della convenzione/contratto

L'Amministrazione procederà ad affidare ufficialmente il servizio mediante stipula di una convenzione/contratto. All'uopo si precisa che il concessionario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula.

Il soggetto concessionario sarà tenuto a presentarsi per la stipula della convenzione/contratto presso la sede dell'Amministrazione procedente nella data e nel luogo che saranno indicati a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, tramite raccomandata A/R o PEC, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'affidamento ed all'eventuale assegnazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula della convenzione/contratto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare la convenzione/contratto mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata

o strumenti analoghi.

Art. 7 Cauzione definitiva

L'aggiudicatario, o la capogruppo, ha l'obbligo di costituire per la sottoscrizione del contratto una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso del servizio in oggetto non esiste un importo contrattuale determinato, ma soltanto determinabile sulla base delle esperienze pregresse. Pertanto la stima che il volume d'affari del presente servizio per tre anni sia pari ad euro 15.600,00 (quindicimilaseicento/00) oltre IVA nella misura di legge.

Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva forfettaria del 10%; pertanto la cauzione dovrà ammontare ad una somma pari ad euro 1.560,00.

Art. 8 Obblighi del concessionario del servizio

Il concessionario del servizio è obbligato ad effettuare il servizio oggetto della presente procedura con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, così come dettagliatamente espresso negli atti di gara nonché in conformità a tutte le eventuali proposte aggiuntive e/o migliorative indicate nella propria offerta presentata in sede di gara.

L'Amministrazione procedente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio dovrà disporre, alla data di sottoscrizione del contratto/convenzione, di almeno un presidio sul territorio del Comune o in uno dei Comuni ad esso confinanti, da attivare, all'occorrenza, mediante utenza telefonica (numero verde) disponibile 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Tali strutture operative, legate al concessionario da vincoli contrattuali, sono deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, e devono agire con solerzia e tempestività (tempi di arrivo non superiori a 30 minuti per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6.00 alle ore 22.00; 40 minuti nel restante orario e per il sabato ed i giorni festivi, dall'attivazione mediante segnalazione telefonica al numero verde, salvo casi eccezionali di comprovata oggettiva impossibilità).

Art. 9 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

È altresì tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche, di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

Art. 11 Formazione del personale

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente, circa le modalità di svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario si obbliga a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli

infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad informare e formare adeguatamente il personale circa i rischi esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e a comunicare all'Amministrazione gli eventuali rischi derivanti dalla sua attività che saranno introdotti nell'ambiente stesso.

Art. 12 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 13 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Art. 14 Adozione del regolare modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa

In relazione alla rilevanza del servizio da gestire, per gli interessi coinvolti, il concessionario è tenuto all'adozione di un modello di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231; dunque l'operatore economico dovrà disporre di Procedure del sistema di gestione aziendale, Modello di gestione e Codice Etico, al fine di migliorare la trasparenza, la regolarità e la scrupolosa aderenza al tessuto normativo, specie alla luce dei rapporti collaborativi con la Pubblica Amministrazione.

Art. 15 Divieti

È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 16 Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta del personale impiegato, sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dovrà disporre, dalla data di sottoscrizione del contratto/convenzione o dalla consegna del servizio, se precedente, di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ed una validità non inferiore alla durata del contratto/convenzione, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 17 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e, specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel

contratto (art. 1456 c.c.);

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un termine di 15 (quindici) giorni, assegnatogli dall'Amministrazione concedente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio, questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e l'Amministrazione concedente del servizio è liberata da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di recesso.

Art. 18 Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora si riscontrino i seguenti inadempimenti:

- mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni;
- interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato, senza giustificato motivo;
- mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- in caso di fallimento del soggetto concessionario;
- in caso di recidiva nelle inadempienze, constatate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nel periodo appaltato;
- mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio e del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, e successive modifiche ed integrazioni.

In tali casi, l'Amministrazione concedente dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In caso di risoluzione, l'aggiudicazione sarà annullata di diritto e l'Amministrazione si riserva la

facoltà di affidare il servizio ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria.

Art. 19 Adempimenti dell'Amministrazione concedente

L'Amministrazione Comunale, quale ente proprietario/competente per la rete stradale interessata dall'incidente, rilascerà apposita delega alla ditta/azienda/società affidataria affinché possa intraprendere ogni opportuna azione, nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., ad intervenire presso le Compagne assicuratrici, a trattare la liquidazione, ad incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.

Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, il Comune si impegna, a fornire al concessionario le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente a seguito di intervento sul luogo del sinistro (art. 11, comma 4, del Codice della Strada), rilasciate dall'ufficio apposito.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

Il Comune, gli offerenti ed il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara

Art. 21 Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino di cui si tratta, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento. All'uopo, l'Amministrazione concedente potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 22 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della convenzione/contratto stipulato, la competenza è esclusivamente del Tribunale del Foro di Torino.

È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Il concessionario, all'atto della sottoscrizione della convenzione/contratto, dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Alpignano (TO).

Art. 23 Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle norme di legge e regolamentari in vigore in materia.

Alpignano, 11/07/2019.

IL DIRETTORE AREA LAVORI PUBBLICI

(arch. Franco Melano)

